

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5195 del 23/09/2024
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA MARAZZI GROUP S.R.L., STABILIMENTO FINALE EMILIA , ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA PANARIA BASSA, 13/B, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. n. 96/00611410374). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE .
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5387 del 20/09/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **MARAZZI GROUP S.R.L. - STABILIMENTO FINALE EMILIA**, ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA, SITA IN VIA PANARIA BASSA, 13/B, IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO). (RIF. INT. n. 96/00611410374).

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018”;

richiamata la **Determinazione n. 52 del 15/04/2015**, con la quale la Provincia di Modena ha rilasciato la Modifica Sostanziale dell’Autorizzazione Integrita Ambientale alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Viale Regina Pacis n. 39 a Sassuolo (MO), in qualità di gestore dell’installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Panaria Bassa 13/B a Finale Emilia (MO);

richiamata la **Det. n. 156 del 10/11/2015** di prima modifica non sostanziale AIA rilasciata dalla Provincia di Modena;

richiamati i successivi atti di modifica non sostanziale AIA: **Det. n. 1577 del 25/05/2016, Det. n. 282 del 20/01/2017, nulla osta prot. n. 11962 del 19/06/2017 e Det. n. 328 del 24/01/2019** rilasciati dall'ARPAE di Modena;

richiamate le **Determinazioni n. 1617 del 04/04/18 e n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA, rilasciate dall'ARPAE di Modena a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

richiamate, infine, la **Det. n. 2631 del 25/50/2021** di modifica non sostanziale, il **nulla osta prot. n. 152186 del 08/09/2023** ed il **nulla osta prot. n. 69790 del 15/04/2024** rilasciati dall'ARPAE di Modena;

vista la documentazione inviata dalla Ditta in oggetto il 24/07/2024 mediante il Portale "Osservatorio IPPC" della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n.136671 del 25/07/2024, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto, consistenti in:

- i. installazione di n.1 linea di taglio e squadratura a secco** nell'area di produzione piastrelle, in aggiunta alle due linee già esistenti. La linea sarà composta dai seguenti elementi: scarico panconi, sistema di incisione e taglio, n.2 moduli di rettifica a secco all'interno di un cabinato insonorizzato, sistema di controllo dimensionale e macchina carico panconi.

Associato all'impianto di rettifica è prevista l'installazione di un impianto di abbattimento di nuova installazione denominato **E17 "Squadratura a secco - n. 1 linea"** che sarà posizionato all'esterno dello stabilimento, in prossimità del Reparto Scelta. Per il nuovo punto di emissione sono richieste le seguenti caratteristiche: portata di 30.000 Nm<sup>3</sup>/h, funzionamento di 24 ore/giorno, altezza camino pari a 12 m, limite per inquinante "materiale particolato pari a 26,5 mg/Nm<sup>3</sup> (alla domanda viene allegata scheda filtro dell'impianto di abbattimento).

Dal punto di vista acustico il gruppo di aspirazione (ventilatore + motore) associato al nuovo impianto sarà dotato di cabina di insonorizzazione realizzata con pannelli modulari smontabili pre-coibentati di spessore pari a 50 mm, con pacco acustico in lana minerale ad elevato potere fonoassorbente/fonoisolante, racchiuso da lamiera piena/lamiera microforata in acciaio zincato preverniciata. Inoltre, sul camino di emissione sarà installato un silenziatore cilindrico a ogiva ad assorbimento, costituito da un involucro cilindrico esterno al cui interno viene inserito del materiale ad elevato potere fonoassorbente a ogiva centrale;
- ii. realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica** sul lato di Via Rottazzo, della superficie di 1.096,00 mq, adiacente al lato Sud-Est del fabbricato, necessario per l'installazione del nuovo impianto di squadratura;
- iii. installazione di n. 2 torrini di estrazione (T3 e T4)** adibiti al ricambio d'aria all'interno del nuovo cabinato insonorizzato di squadratura, in aggiunta ai torrini T1 e T2 già presenti, per migliorare il microclima degli ambienti di lavoro. La portata di estrazione di tali torrini è indicativamente pari a 30.000 Nm<sup>3</sup>/h ciascuno;
- iv. riposizionamento dell'impianto di abbattimento relativo al punto di emissione E8 (squadratura a secco - n. 2 linee)**, a seguito della realizzazione della nuova porzione di capannone, il quale sarà riposizionato a fianco dell'impianto di abbattimento associato al punto di emissione E17, in prossimità del nuovo capannone. I parametri associati all'emissione E8 resteranno invariati;
- v. installazione di un silo polveri di rettifica con relativa emissione di sfiato e riposizionamento del turbodissolvente.** Per ottimizzare la gestione delle polveri relative agli impianti di abbattimento a servizio delle 3 linee di squadratura a secco (punti di emissione E8,

E17) l'azienda intende recuperare le polveri scaricate dagli impianti di abbattimento stesso con un impianto efficace ed efficiente. Grazie alla coclea reversibile, relativa allo scarico delle polveri, sarà possibile scaricare, in caso di emergenza dai filtri, nella postazione big bag; mentre, per il funzionamento in condizioni normali di esercizio, lo scarico avverrà per ciascuno dei 2 impianti di abbattimento, in apposito propulsore.

I 2 propulsori andranno ad alimentare una stazione di ricezione di nuova installazione, costituita da un silo realizzato in lamiera di acciaio al carbonio e capacità di stoccaggio pari a 4 m<sup>3</sup>. Il sistema di recupero delle polveri del silo sarà costituito dal dissolvente attualmente a servizio dell'impianto di abbattimento relativo al punto di emissione E8 e verrà posizionato sotto al silo di cui sopra, da cui sarà alimentato mediante apposita rotovalvola di scarico. Il dissolvente effettuerà, quindi, la carica di polvere.

La zona di lavorazione, posizionata sotto al dissolvente, sarà dotata di vasca di raccolta di eventuali sversamenti, dotata di doppio sistema di rilevazione ed allarme (sonda di troppo pieno e cella di carico relativa al peso della vasca stessa), con arresto dell'impianto in caso di riempimento della vasca.

Dopo il ciclo di preparazione, il dissolvente lancerà la sospensione, mediante condotta installata all'interno dei capannoni, alla vasca n.7 dell'impianto di trattamento reflui, vasca che già riceve le polveri disciolte relative allo scarico degli impianti di abbattimento relativi ai punti di emissione n. 2, 36, 1, 30, 12, 32, 33, 34, 35.

E' richiesta l'aggiunta del punto di emissione **E44 "Sfiato silo polveri di rettifica"** al quadro delle emissioni autorizzato, che sarà posto a servizio degli impianti di abbattimento relativi ai punti di emissione E8 ed E13. Per il nuovo punto di emissione sono richieste le seguenti caratteristiche: portata di 1.000 Nm<sup>3</sup>/h, funzionamento saltuario (in quanto funzionante solo in concomitanza con le operazioni di carico pneumatico dal propulsore relativo allo scarico delle polveri degli impianti di abbattimento E8 ed E17 al silo stesso), altezza camino pari a 8 m, limite per inquinante "materiale particolato pari a 26,5 mg/Nm<sup>3</sup> (alla domanda viene allegata scheda filtro dell'impianto di abbattimento). Il silo sarà dotato di filtro passivo, privo di ventilatore, che tratta i volumi d'aria che ricevono dai propulsori durante le operazioni di carico della polvere di rettifica, dotato di 19 maniche in feltro agugliato poliestere, di grammatura pari a 550 g/m<sup>2</sup> e con superficie filtrante totale di 11 m<sup>2</sup>, idoneo a trattare un volume massimo di 1.200 Nm<sup>3</sup> di aria;

- vi. **asfaltatura piazzale.** L'azienda intende completare l'asfaltatura di parte del piazzale esterno e, in particolare, dell'area di 980,10 mq posta ad est del sito, tra lo stabilimento e le aree agricole adiacenti. Tale intervento si rende necessario per ampliare l'area di stoccaggio dei pallet di piastrelle e per migliorare la viabilità sui piazzali. Al termine dei lavori, i valori relativi alle superfici aziendali saranno aggiornati come riportato di seguito:

	Superficie permeabile	Superficie impermeabile	Superficie coperta	Totale Sup. fondiaria
<b>Stato di fatto</b>	21.206,45 mq	58.166,45 mq	36.142,10 mq	115.515,00 mq
<b>Progetto</b>	19.126,35 mq	59.146,55 mq	37.242,10 mq	115.515,00 mq

- vii. **realizzazione di una tubazione scatolare in cls, che corre lungo il confine Sud per una lunghezza di circa 90 metri**, che andrà ad innestarsi nel sistema di laminazione esistente (vasca/fosso parallelo di laminazione, per 480 mc, con scarico finale S1), recentemente realizzato, al fine di garantire l'invarianza idraulica a seguito del nuovo ampliamento del piazzale. Infatti, ai fini cautelativi, la strozzatura di uscita già presente allo scarico S1, atta a limitare le portate al picco in uscita a 18 l/s, non viene in alcun modo modificata rispetto a quanto autorizzato dal Consorzio di Bonifica, pur incrementando la superficie tributaria di circa

0,098 ha. Il volume di laminazione aggiuntivo sarà pari a 39,2 mc (0,098 ha x 400 mq di superficie fondiaria interessata). L'invarianza idraulica dell'intervento è da ritenersi positivamente assicurata, con buon margine di sicurezza (alla domanda viene allegata relazione tecnica per l'ampliamento del fabbricato allegata al PDC in cui sono dettagliati anche i calcoli e le valutazioni associate all'invarianza idraulica). Non sono previste variazioni all'assetto degli scarichi attualmente autorizzati.

Alla domanda di modifica, oltre ai documenti già citati, sono allegate planimetrie aggiornate delle emissioni e della rete fognaria.

Nella domanda di modifica suddetta, inoltre, il gestore specifica che:

- la capacità massima di produzione autorizzata non sarà modificata;
- al fine di mantenere l'invarianza del flusso di massa associato all'inquinante "materiale particellare" per l'aggiunta del nuovo punto di emissione E17, viene proposta la riduzione del limite a 26,5 mg/Nm<sup>3</sup> anche per i punti di emissione E1, E2, E8, E12, E30, E31, E32, E33, E34, E36 ed E41 (alla domanda viene allegato file di calcolo dei flussi di massa);
- le modifiche in progetto non implicano variazioni significative relativamente ai restanti aspetti ambientali connessi al processo produttivo (scarichi idrici, emissioni di rumore, consumi energetici, ecc);

dato atto che il 17/06/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

richiamato il contributo tecnico favorevole con prescrizioni alle modifiche richieste, pervenuto dall'Unità Presidio Territoriale di Carpi - Servizio Territoriale Arpae di Modena, in data 03/09/2024, assunto agli atti con prot. n. 158086, i cui contenuti sono riportati nel presente atto;

preso atto:

- dell'installazione dei n.2 torrini nel reparto di squadratura che non vanno a variare il quadro delle emissioni autorizzate;
- dell'installazione del sistema di recupero polveri che dal dissolutore invierà la soluzione nella vasca 7 che già riceve le polveri disciolte dei restanti filtri e che, pertanto, non modifica le operazioni già effettuate;
- dei nuovi valori associati alle superfici, che andranno a sostituire quelli riportati nell'Allegato I dell'AIA;
- che non vi sarà variazione rispetto agli scarichi attualmente autorizzati;
- che gli interventi di laminazione aggiuntivi previsti, in base a quanto dichiarato dal gestore nei documenti tecnici agli atti, garantiscono l'invarianza idraulica e non variano la portata associata allo scarico S1 delle acque meteoriche pari a 18 l/s, definita nel Nulla Osta rilasciato dal Consorzio della Bonifica di Burana prot. n. 13372 del 10/09/2019;

verificato che le schede filtro associate ai nuovi punti di emissione E17 ed E44 risultano conformi ai criteri CRIAER e s.m. e tali punti di emissione saranno aggiunti al quadro delle emissioni autorizzate;

valutato che:

- per il nuovo punto di emissione E17 è necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime analisi in triplo per portata e polveri. In analogia con E8, inoltre, viene aggiunto l'autocontrollo semestrale;

- per i punti di emissione ai quali viene ridotto il limite a  $26,5 \text{ mg/Nm}^3$  è necessario che il gestore invii l'analisi del primo autocontrollo successivo al presente atto di modifica;
- per il nuovo punto di emissione E44, essendo di durata saltuaria ed attivo solo in fase di carico pneumatico dal propulsore, si ritiene sufficiente che il gestore comunichi le sole date di messa in esercizio. A tale punto di emissione, in analogia con quanto già previsto per i silos associati ai punti di emissione E42 ed E43 (sfiati silos calce): viene aggiunto il limite di  $30 \text{ mg/Nmc}$  per l'inquinante "materiale particellare" e prevista la verifica semestrale dello stato di conservazione ed efficienza filtri a tessuto che sono esentati dall'obbligo di misuratore di  $\Delta p$ ;
- per il punto di emissione E8, il cui filtro viene riposizionato senza variazione dei parametri autorizzati, si ritiene necessario che il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime una sola analisi per portata e polveri;
- per la realizzazione della porzione aggiuntiva di laminazione Marazzi Group S.r.l. dovrà rapportarsi direttamente con il Consorzio della Bonifica di Burana e dovrà comunicare la fine dei lavori e presentare specifica relazione tecnica;
- per quanto riguarda la matrice rumore non sono state fornite valutazioni relative all'impatto acustico generato dagli impianti tecnologici inseriti con le modifiche prospettate (E17, E44, torrini T3 e T4, reparto squadratura), ma è stato specificato che verranno installati dispositivi di mitigazione (silenziatore cilindrico a ogiva su emissione E17, cabinato insonorizzato); pertanto, si ritiene necessario che a seguito della messa a regime degli impianti modificati:
  1. sia effettuato un collaudo acustico, almeno presso i punti a confine C2 e C3 ed il recettore R5 (punti prossimi ai filtri nuovi/spostati ed ai torrini) sia in periodo diurno, che notturno;
  2. sia presentata specifica relazione acustica di collaudo attestante il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali diurni e notturni, corredata da un'analisi spettrale del rumore. La relazione dovrà contenere anche la descrizione delle caratteristiche acustiche degli impianti e delle mitigazioni realmente installate ed una planimetria aggiornata delle sorgenti sonore che contenga l'identificazione puntuale degli impianti;

verificato che a seguito delle compensazioni proposte per l'inquinante "materiale particellare" si ottiene una leggera riduzione del flusso di massa rispetto alla 5<sup>a</sup> modifica, per i punti di emissione che hanno il limite autorizzato pari a  $9,88 \text{ mg/Nm}^3$  si ritiene opportuno portare lo stesso al valore di  **$10 \text{ mg/Nm}^3$** , considerata la metodica analitica da utilizzare per la verifica della concentrazione di "materiale particellare" e la relativa incertezza (in base anche alle indicazioni fornite dal Presidio Tematico Regionale Emissioni industriali di Arpae). Per tali emissioni non si ritiene necessario l'invio delle analisi del primo autocontrollo.

Si sottolinea, inoltre, che non è possibile applicare un accantonamento di quote al sito di Marazzi Group S.r.l di Finale Emilia in quanto non rientrante all'interno dei comuni che hanno sottoscritto l'*"Accordo territoriale volontario per il contenimento delle emissioni nel Distretto Ceramico di Modena e Reggio Emilia"*, vigente dal 12/12/2019. Infine, si rammenta al gestore di verificare sempre gli aumenti dei flussi di massa associati agli inquinanti autorizzati rapportandoli anche al flusso di massa autorizzato con Det. n. 52 del 15/04/2015 Modifica Sostanziale di AIA (atto primario di riferimento);

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024-29;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell’incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- le informazioni di cui all’art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

### **la Dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate con la documentazione del 24/07/2024 e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 52 del 15/04/2015 e ss.mm.** rilasciata dalla Provincia di Modena alla Ditta Marazzi Group S.r.l., avente sede legale in Viale Regina Pacis n. 39 a Sassuolo (MO), in qualità di gestore dell’installazione per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sita in Via Panaria Bassa 13/B a Finale Emilia (MO), come di seguito indicato:
  - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 24/07/2024 tramite il Portale Regionale “Osservatorio IPPC” (assunte con prot. n. 136671 del 25/07/2024);
  - b) le **Sezioni D2.2, D2.4 e D3.1.5** dell’Allegato I dell’AIA e s.m. sono sostituite con le rispettive sezioni riportate nell’allegato al presente atto di modifica AIA, in cui sono riportate le prescrizioni associate alle valutazioni suddette;
- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 52 del 15/04/2015 e ss.mm.**;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 52 del 15/04/2015 e ss.mm., per quanto non modificato dal presente atto;

- di inviare copia del presente atto alla Ditta Marazzi Group S.r.l. e al Comune di Finale Emilia tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Area Nord - Sede di Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 7 pagine e n. 1 Allegato.

Allegato: ALLEGATO 8^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA MARAZZI GROUP S.R.L.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA  
Dott.ssa Valentina Beltrame

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**ALLEGATO 8^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA MARAZZI GROUP S.R.L.  
STABILIMENTO DI FINALE EMILIA**

- Rif. int. N. 96/00611410374
- Sede legale in Comune di Modena, Viale Regina Pacis n.39 a sassuolo (MO) ed impianto in Comune Finale Emilia (MO), Via Panaria Bassa, 13/b
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.)

***D SEZIONE DI ADEGUAMENTO E GESTIONE DELL'IMPIANTO - LIMITI, PRESCRIZIONI, CONDIZIONI DI ESERCIZIO.***

**DI PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO E SUA CRONOLOGIA - CONDIZIONI, LIMITI E PRESCRIZIONI DA RISPETTARE FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI DI ADEGUAMENTO**

L'assetto tecnico dell'impianto non richiede adeguamenti, pertanto, tutte le seguenti prescrizioni, limiti e condizioni d'esercizio devono essere rispettate dalla data di validità del presente atto.

**D2 CONDIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO**

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare all'**ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
  - i dati relativi al piano di monitoraggio;
  - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
  - un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
  - documentazione attestante il mantenimento della eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile dalla Provincia di Modena in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quatuordecies, comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore deve **comunicare preventivamente le modifiche progettate all'installazione** (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) all'ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO). Tali modifiche saranno valutate dall'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2.

Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui

sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.

3. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa l'ARPAE di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in *materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della *normativa in materia di valutazione di impatto ambientale* o ai sensi della *normativa in materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.
4. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** l'ARPAE di Modena ed il Comune interessato in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
5. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena entro 24 ore dall'accertamento. I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordices comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.
6. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE, e in particolare dell'art. 29-sexies comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria **l'integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso. In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di modifica non sostanziale dell'AIA).
7. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento" di cui all'art. 29-ter, comma 1, lettera *m*) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda (presentata contestualmente all'invio del report annuale del 2014) ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo e acque sotterranee.
8. il gestore mediante presentazione di domanda di modifica AIA, attraverso il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", deve comunicare il ripristino della produzione a ciclo completo (interrotta da gennaio 2017), o altra scelta, fornendo aggiornamenti in merito:
  - a) all'impiantistica presente (attualmente risulta in fermata il reparto macinazione impasti / atomizzazione);
  - b) al ritiro di rifiuti da terzi (attualmente è sospeso; si rammenta che tale operazione è gestita in regime di AIA con associate garanzie finanziarie);
  - c) alle aree di stoccaggio (attualmente utilizzate solo per i rifiuti prodotti in proprio);

- d) alle vasche del depuratore e della barbotina, utilizzate come stoccaggi per i reflui prodotti e destinati a recupero esterno verso altri stabilimenti del gruppo;
- e) alle emissioni in atmosfera e relativi flussi di massa associati. In particolare, dovranno essere forniti i dati aggiornati per i punti di emissione **E30**, al quale è collegato anche il mulino di macinazione impasti attualmente in fermata ed **E31**, al quale è collegato l'atomizzatore attualmente in fermata temporanea.
9. Il gestore **entro 30 giorni** dall'avvenuta realizzazione e fine lavori della porzione di vasca di laminazione in progetto dovrà inviare ad ARPAE di Modena, Comune di Finale Emilia e Consorzio della Bonifica di Burana comunicazione di fine lavori, allegando alla stessa relazione tecnica dei lavori eseguiti, con attestazione fotografica;
10. Il gestore **entro 90 giorni dalla messa a regime degli impianti modificati** dovrà:
- effettuare un collaudo acustico almeno presso i punti di confine C2 e C3 ed il recettore R5, individuati al punto D2.7 dell'Autorizzazione, sia in periodo diurno, che notturno;
  - inviare ad ARPAE di Modena e Comune di Finale Emilia una relazione che attesti il rispetto dei limiti d'immissione assoluti e differenziali diurni e notturni, corredata da un'analisi spettrale di rumore. Tale relazione dovrà contenere anche la descrizione delle caratteristiche acustiche degli impianti e delle mitigazioni realmente installate ed una planimetria aggiornata delle sorgenti sonore, che contenga l'identificazione puntuale degli impianti. Nel caso in cui siano rilevati superamenti dei limiti a confine e/o di differenziale, nella relazione dovranno essere dettagliati anche gli interventi di bonifica previsti e le relative tempistiche di attuazione.

#### D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate è il seguente:

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 – MACINAZIONE ARGILLA	PUNTO DI EMISSIONE E2 – PRESSE	PUNTO DI EMISSIONE E3 – SMALTATURA (#)	PUNTO DI EMISSIONE E4 – FORNO COTTURA F2	PUNTO DI EMISSIONE E5 – EMERGENZA FORNO F2
Messa a regime	(°)	(°)	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	30.000	30.000	60.000	25.000	25.000
Altezza minima (m)	8	10	8	15	12,5
Durata (h/g)	24	24	24	24	Saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	26,5	26,5	10	5	-
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	5	5	5	-	-
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	-	0,5	-
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	-	5	-
S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	-	50	-
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	-	20	-
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	-	200	-
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	-	500 (**)	-
Impianto di depurazione	Filtro a maniche	Filtro a tessuto	Filtro a maniche	Filtro a maniche con calce	-

<i>Frequenza autocontrolli</i>	<i>semestrale portata e polveri</i>	<i>semestrale portata e polveri</i>	<i>semestrale portata e polveri</i>	<i>Trimestrale per portata polveri, fluoro Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per piombo, NO<sub>x</sub></i>	-
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---

(°) rif. prescrizione n. 6

(#) n.3 linee di smalteria di cui 2 in funzione costante e n.1 di scorta con funzione alternativa

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

(\*\*) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E6 – RAFFRED. INDIRETTO F2	PUNTO DI EMISSIONE E7 – EMERGENZA FORNO F1	PUNTO DI EMISSIONE E8 – SQUADRATURA A SECCO (N.2 LINEE)	PUNTO DI EMISSIONE E9 – RAFFRED. INDIRETTO F1	PUNTO DI EMISSIONE E10 – FORNO IMBALLAGGIO	PUNTO DI EMISSIONE E11 – SALDATURA OFFICINA	PUNTO DI EMISSIONE E12 – PULIZIA PRESSE E PREPARAZIONE IMPASTI
Messa a regime	a regime	a regime	(#)	a regime	a regime	a regime	(§)
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	16.000 (*)	26.000	60.000	16.000 (*)	800	2.000	2.400
Altezza minima (m)	12,5	12,5	12	12,5	8	5	8
Durata (h/g)	24	Saltuaria	24	Saltuaria	24	Saltuaria	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	26,5	-	-	10	26,5
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (**)	-	-	5	-	-	-	5
Impianto di depurazione	-	-	Filtro a tessuto	-	-	-	-
<i>Frequenza autocontrolli</i>	-	-	<i>semestrale portata e polveri</i>	-	-	-	-

(#) rif. prescrizioni n. 3, 4, 5

(§) rif. prescrizione n. 6

(\*) in via ordinaria, l'aria di raffreddamento convogliata all'emissione in questione sarà parzialmente deviata agli essiccatoi dell'area Pavimento, collegati ai punti di emissione in atmosfera E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28 per consentire il recupero di calore.

(\*\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E13 – LABORATORIO E RETTIFICA RULLI	PUNTO DI EMISSIONE E14 – MULINI PREPARAZIONE SMALTI	PUNTO DI EMISSIONE E15 – FORNO F1	PUNTO DI EMISSIONE E16 – SCAMBIATORE DI CALORE FORNO 2	PUNTO DI EMISSIONE E17 – SQUADRATURA A SECCO (N.1 LINEA)	PUNTO DI EMISSIONE E18 – PRIMA ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO F1
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	(#)	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	3000	3.000	26.000	30.000	30.000	15.000 (°)
Altezza minima (m)	8	20	15	9	12	12,5
Durata (h/g)	24	24	24	24	26,5	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	10	10	5	-	5	-
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	5	5	-	-	-	-
Piombo (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	0,5	-	-	-
Fluoro (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	5	-	-	-

S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	50	-	-	-
Aldeidi (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	20	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	200	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	500 (**)	-	-	-
Monossido di carbonio (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	-	-	-	-
Impianto di depurazione	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a tessuto con calce	-	Filtro a tessuto	-
Frequenza autocontrolli	<i>semestrale portata e polveri</i>	<i>semestrale portata e polveri</i>	<i>Trimestrale per portata polveri, fluoro Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per piombo, NO<sub>x</sub></i>	-	<i>Semestrale per portata e polveri</i>	-

(#) rif. prescrizioni n. 3, 4, 5

(°) in via ordinaria, l'aria di raffreddamento convogliata all'emissione in questione sarà parzialmente deviata agli essiccatoi dell'area Pavimento, collegati ai punti di emissione in atmosfera E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28 per consentire il recupero di calore.

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

(\*\*) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E19 – SECONDA ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO F1	PUNTO DI EMISSIONE E20 – CAMINO 1 ESSICCATOIO 1	PUNTO DI EMISSIONE E21 – CAMINO 2 ESSICCATOIO 1	PUNTO DI EMISSIONE E22 - MACINAZIONE SMALTI	PUNTO DI EMISSIONE E23 – CAMINO 1 ESSICCATOIO 2	PUNTO DI EMISSIONE E24 – CAMINO 2 ESSICCATOIO 2
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	50.000 (**)	7.000	7.000	5.000	7.000	7.000
Altezza minima (m)	12,5	10	10	10	10	10
Durata (h/g)	24	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	-	10	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (**)	-	-	-	5	-	-
Impianto di depurazione	-	-	-	Filtro a cartucce	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	<i>Semestrale per portata e polveri</i>	-	-

(\*\*) durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E40, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E25 – CAMINO 1 ESSICCATOIO 3	PUNTO DI EMISSIONE E26 – CAMINO 2 ESSICCATOIO 3	PUNTO DI EMISSIONE E27 – CAMINO 1 ESSICCATOIO 4	PUNTO DI EMISSIONE E28 – CAMINO 2 ESSICCATOIO 4	PUNTO DI EMISSIONE E29 – SMALTERIE (#)
Messa a regime	a regime	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	7.000	7.000	7.000	7.000	60.000
Altezza minima (m)	10	10	10	10	10
Durata (h/g)	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	-	-	-	10

Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (**)	-	-	-	-	5
Impianto di depurazione	-	-	-	-	Filtro a maniche
<i>Frequenza autocontrolli</i>	-	-	-	-	<i>Semestrale per portata e polveri</i>

(#) n.3 linee di smalteria di cui 2 in funzione costante e n.1 di scorta con funzione alternativa

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E30 - ALIM. SILOS PRECARICA E MULINO CONTINUO (€)	PUNTO DI EMISSIONE E31 - ATOMIZZATOR E N°1	PUNTO DI EMISSIONE E32 - PULIZIA PRESSE E PREPARAZIONI E IMPASTI	PUNTO DI EMISSIONE E33 - CARICO SILOS COLORI DA ATM (N°1)	PUNTO DI EMISSIONE E34 - COLORAZIONE A SECCO E ALIMENTAZIONE PRESSATURA	PUNTO DI EMISSIONE E35 - DOSAGGIO E STOCCAGGIO DEL MISCELATO + ASPIRAZIONE POLVERI DI RECUPERO
Messa a regime	(§)	(*)	(§)	(§)	(§)	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	15.000	30.000	2.400	30.000	25.000	15.000
Altezza minima (m)	20	20	21	10	20	20
Durata (h/g)	24	24	24	24	24	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	10
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (**)	5	5	5	5	5	5
Ossidi di Azoto (come NO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	350	-	-	-	-
Ossidi di Zolfo (come SO <sub>2</sub> ) (mg/Nm <sup>3</sup> )	-	35 (***)	-	-	-	-
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto (*)	Filtro a maniche	Filtro a tessuto	Filtro a tessuto	Filtro a maniche	Filtro a tessuto
<i>Frequenza autocontrolli</i>	<i>semestrale portata e polveri</i>	<i>Trimestrale portata e polveri Annuale NOx</i>	<i>semestrale portata e polveri</i>	<i>semestrale portata e polveri</i>	<i>semestrale portata e polveri</i>	<i>semestrale portata e polveri</i>

(§) rif. prescrizione n.6

(€) mulino continuo in fermata temporanea, rif. **prescrizione sezione D2.2**

(\*) punto di emissione in fermata temporanea in quanto l'ATM è in sospensione produttiva, rif. **prescrizione sezione D2.2**

(\*\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

(\*\*\*) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

(°) punto di emissione avente parte terminale del camino raccordata con quella del punto di emissione E12. I due impianti di abbattimento ed i due punti di emissione sono distinti (ciascuno con le proprie caratteristiche e propria numerazione), così come i punti di prelievo a monte del punto di raccordo dei due camini.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E36 - PRESSE (2) E CARICO SILOS ALIMENTAZIONE	PUNTO DI EMISSIONE E37 - PRIMA ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO F2	PUNTO DI EMISSIONE E38 - SECONDA ESPULSIONE ARIA CALDA FORNO F2	PUNTO DI EMISSIONE E39 - FORNO IMBALLAGGIO	PUNTO DI EMISSIONE E40 - SCAMBIATORE DI CALORE SCELTA
Messa a regime	(§)	a regime	a regime	a regime	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	35.000	15.000 (*)	50.000 (**)	1.000	100.000
Altezza minima (m)	20	12,5	12,5	24	12
Durata (h/g)	24	24	24	10	24
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	26,5	-	-	-	-
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (***)	5	-	-	-	-

Impianto di depurazione	Filtro a maniche	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	semestrale portata e polveri	-	-	-	-

(§) rif. prescrizione n.6

(\*) in via ordinaria, l'aria di raffreddamento convogliata all'emissione in questione sarà parzialmente deviata agli essiccatoi dell'area Pavimento, collegati ai punti di emissione in atmosfera E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28 per consentire il recupero di calore.

(\*\*) durante i mesi invernali, l'aria di raffreddamento normalmente convogliata all'emissione in questione sarà deviata allo scambiatore di calore collegato ad E40, per consentire il recupero di calore per il riscaldamento del reparto Scelta.

(\*\*\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E41 – SPAZZOLATURA PIASTRELLE INGRESSO SCELTA	PUNTO DI EMISSIONE E42 – SFIATO SILOS CALCE FILTRO E4	PUNTO DI EMISSIONE E43 – SFIATO SILOS CALCE FILTRO E15	PUNTO DI EMISSIONE E44 – SFIATO SILOS POLVERI DI RETTIFICA
Messa a regime	(§)	A regime	a regime	(#)
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	7.000	1000	1000	1000
Altezza minima (m)	10	8	8	8
Durata (h/g)	24	Saltuaria	Saltuaria	Saltuaria
Materiale Particellare (mg/Nm <sup>3</sup> )	26,5	30	30	30
Silice libera cristallina (mg/Nm <sup>3</sup> ) (*)	5	5	5	5
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	Filtro a maniche	Filtro a maniche	Filtro a maniche
Frequenza autocontrolli	semestrale portata e polveri	(**)	(**)	(**)

(#) rif. prescrizioni n. 3 e 5

(§) rif. prescrizione n.6

(\*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia  $\geq 25$  g/h.

(\*\*) controllo semestrale stato conservazione ed efficienza filtri

## PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il Gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzature e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)

**Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente** (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di campionamento, qualora non coincidenti.**

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2

diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato	
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...*Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento*”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

<b>Quota &gt; 5 m e ≤ 15 m</b>	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
<b>Quota &gt;15 m</b>	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro **deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza**. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Relativamente ai punti di emissione di essiccatoi (E20, E21, E23, E24, E25, E26, E27, E28), raffreddamenti ed emergenze forni (E5, E6, E7, E9, E18, E19, E37, E38), scambiatori di calore (E16, E40), forni imballaggio (E10, E39), saldatura officina (E11) si ritiene che la piattaforma di sollevamento presente in stabilimento (che dovrà essere sempre disponibile) sia idonea come strumento di accesso ai bocchettoni, nel rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza ed igiene del lavoro. Si ritiene, altresì, idonea la piattaforma di sollevamento presente in stabilimento anche per il punto di emissione E22 (per il quale è previsto un autocontrollo semestrale), sempre nel rispetto di quanto riportato sopra.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limiti di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare, devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi

tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	- UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); - UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
<i>Ossigeno (O<sub>2</sub>)</i>	- UNI EN 14789:2017 (*) - ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc)
<i>Umidità – Vapore acqueo (H<sub>2</sub>O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particellare</i>	- UNI EN 13284-1:2017 (*) - UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) - ISO 9096:2017 (per concentrazioni >20 mg/m <sup>3</sup> )
<i>Silice libera cristallina (SiO<sub>2</sub>)</i>	UNI 11768:2020
<i>Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF</i>	- ISO 15713:2006 (*) - UNI 10787:1999 - UNI CEN/TS 17340:2021 - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
<i>Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B ecc.)</i>	- UNI EN 14385:2004 (*) - ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723 - US EPA Method 29
<i>Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	UNI EN 12619:2013(*)
<i>Aldeidi</i>	- CARB 430:1991; - Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; - US EPA-TO11 A (**); - NIOSH 2016 (**); - Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
<i>Ossidi di Azoto (NO<sub>x</sub>) espressi come NO<sub>2</sub></i>	- UNI EN 14792:2017 (*); - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); - ISO 10849 (metodo di misura automatico); - Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
<i>Ossidi di Zolfo (SO<sub>x</sub>) espressi come SO<sub>2</sub></i>	- UNI EN 14791:2017 (*); - UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); - ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
<i>Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni</i>	UNI EN 14181:2015

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento” dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’autorità competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente, al recepimento nell’atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati (**E8, E17 ed E44**) **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC ad ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO).
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia (MO) **i dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati, in particolare:**
  - relativamente al punto di emissione **E8** effettuati alla data di messa a regime una sola analisi per portata e polveri;
  - relativamente ai punti di emissione **E17** portata e polveri su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall’Azienda);  
Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni.
5. Qualora non fosse possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell’intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell’Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore
6. il gestore, relativamente al punti di emissione **E1, E2, E8, E12, E30, E32, E33, E34, E36 ed E41** dovrà inviare a mezzo di PEC all’ARPAE di Modena ed al Comune di Finale Emilia copia del certificato di analisi del primo autocontrollo previsto dal Piano di Monitoraggio, successivo al presente atto di modifica, per confermare il rispetto del nuovo limite di concentrazione massima per l’inquinante “materiale particolato”. Tali certificati dovranno essere trasmessi **entro 30 giorni dalla data del relativo campionamento;**

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

7. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere annotata con modalità documentabile, su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all’Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l’installazione, a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
  - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
  - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato);

8. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli impianti **funzionanti a ciclo continuo (forni e/o atomizzatori)**, i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo; i dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione devono essere mantenuti a disposizione dell'Autorità di controllo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad es. annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie, oppure, con altra modalità che garantisca comunque analoga precisione).

Le registrazioni devono essere tenute a disposizione per almeno **cinque anni**.

È concessa l'**esenzione dall'obbligo di installazione del misuratore di pressione differenziale per le emissioni E42, E43 e E44** (corrispondenti agli sfiato silos calce e sfiato silos polveri di rettifica, provvisti di filtro a tessuto) alle seguenti condizioni:

- a) l'accesso ai punti di emissione e alla struttura e deve essere garantito in sicurezza all'Ente di Controllo, anche in assenza di strutture fisse;
- b) i limiti di emissione fissati nel presente provvedimento hanno valore fiscale e giudizi in merito all'attendibilità delle misure in fase di controllo, insieme ad eventuali proposte di adeguamento, sono di esclusiva competenza di ARPAE;
- c) con periodicità almeno semestrale la Ditta deve eseguire ispezioni di verifica dello stato di conservazione ed efficienza del filtro non soggetto ad obbligo di autocontrollo; i risultati delle ispezioni periodiche e straordinarie devono essere annotati e sottoscritti da società esterna su apposito registro mantenuto in Azienda.

#### PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

9. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un sistema di abbattimento;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento. Nel caso specifico di anomalie del funzionamento e/o guasti degli impianti di abbattimento delle emissioni calde, qualora il ripristino delle condizioni autorizzate si protragga oltre le 12 ore, il gestore deve comunque fermare l'impianto

industriale limitatamente al ciclo tecnologico collegato all'abbattitore o comunque portarlo a condizioni di funzionamento tali da garantire il rispetto dei limiti fissati (ad es. mancato carico delle piastrelle per forni in brandeggio).

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché, in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;

10. le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad ARPAE di Modena **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'evento stesso, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le emissioni fredde, è **escluso l'obbligo di comunicazione**, in considerazione del fatto che, qualora si verifichi un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro **entro il termine di una settimana**;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad emissioni calde di durata superiore a 1 ora, è escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi:
  - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
  - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
  - III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

**Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.**

#### PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

11. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in Azienda, unitamente ai certificati analitici, per almeno cinque anni. I dati di cui al Modulo n° 6 devono essere inviati annualmente all'Autorità Competente, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report previsto al paragrafo D2.2 punto 1.

12. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per almeno cinque anni. La data di fermata deve, inoltre, essere annotata su apposito registro. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.

13. i sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura;

14. I forni e gli atomizzatori devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi**. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

**In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da parte dell'Azienda e che sono prontamente disponibili in caso di richiesta da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:**

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno per 5 anni.

15. Il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. Dovrà essere effettuata un'adeguata **spazzatura periodica** delle zone esterne prossime ai depositi e delle aree interne di movimentazione delle materie prime, al fine di limitare la diffusione di polveri nell'ambiente e di generare meteoriche di dilavamento. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto.

### D3.1.5 Monitoraggio e Controllo - Emissioni in atmosfera

PARAMETRO	MISURA	FREQUENZA		REGISTRAZIONE	REPORT
		Gestore	ARPAE		Gestore (trasmissione)
Portata dell'emissione e Concentrazione degli inquinanti	autocontrollo effettuato da laboratorio esterno	secondo le frequenze indicate al precedente <b>punto 1 della Sezione D2.4</b>	<i>Triennale</i> uno a scelta tra atomizzatore e forni uno a scelta tra le rimanenti	cartacea su rapporti di prova ed elettronica e/o cartacea su modulistica di cui alla D.G.R. 152/2008	annuale
Temperatura di funzionamento dei forni di cottura	controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	Cartacea su rullini o elettronica mediante software e stampa dei periodi di fermata	---
Sistema di controllo ( $\Delta p$ ) di funzionamento degli impianti di abbattimento dei forni e Atomizzatore	Controllo visivo attraverso lettura del diagramma di andamento $\Delta p$	Giornaliera	<i>Triennale</i>	cartacea su rullini/ elettronica	Annuale
Sistema di controllo ( $\Delta p$ ) di funzionamento degli impianti di abbattimento	Controllo visivo attraverso lettura dello strumento	giornaliera	<i>Triennale</i>	---	---
Verifica stato conservazione ed efficienza filtri a tessuto esentati da obbligo di misuratore di $\Delta p$ (E42- E43, E44)	ispezione di verifica	almeno semestrale	<i>Triennale</i>	Cartacea su apposito registro	---
Titolazione calce esausta	analisi chimica	1. almeno mensile 2. a seguito di anomalie nelle condizioni di funzionamento dell'impianto	<i>Triennale</i> con verifica certificati analisi	elettronica o cartacea	annuale
E11 - consumo materie prime utilizzate riferite all'insieme delle attività di saldatura effettuate nello stabilimento	quantitativo	mensile	<i>Triennale</i>	Cartacea e/o elettronica	Annuale
Funzionamento scarico delle polveri dai filtri	controllo visivo delle parti in movimento e dei livelli di riempimento dei big bag di contenimento polveri	giornaliera	<i>Triennale</i>	---	---

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 16 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**